

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 323/CGF

(2010/2011)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 305/CGF – RIUNIONE DEL 14 GIUGNO 2011

I Collegio composto dai Signori

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Maurizio GRECO, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Lorenzo ATTOLICO, Avv. Maurizio BORGIO, Avv. Patrizio LEOZAPPA, Dott. Antonio PATIERNO, Prof. Mauro SFERRAZZA - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI – Segretario: Dott. Antonio METITIERI

1. RICORSO DEL SIG. DAL CIN FRANCESCO, GIÀ AMMINISTRATORE UNICO E AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA FALLITA A.C. VENEZIA 1907 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 5 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE AI SENSI DELL'ART. 21, COMMI 2 E 3 NOIF, SEGUITO SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO E DELIBERAZIONE DI REVOCA DELL'AFFILIAZIONE DELL'A.C. VENEZIA 1907 S.R.L. – NOTA N. 2517/97 PF05-06SP/AM/SEG DEL 27.10.2010. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 58/CDN del 17.2.2011)

Con ricorso ritualmente proposto il Dott. Dal Cin Francesco, già A.D. della A.C. Venezia 1907 S.r.l., ha impugnato la delibera (Com. Uff. n. 58/CAN del 17.2.2011) con la quale gli è stata irrogata l'inibizione per anni 5 in applicazione delle norme di cui all'art. 21, commi 2 e 3, N.O.I.F., avendo egli ricoperto, nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento (22.6.2005), cariche sociali della A.C. Venezia 1907 S.r.l..

Con i motivi scritti, ai quali per brevità si fa riferimento, il ricorrente ha rilevato in fatto che già in procinto dell'acquisto delle quote della A.C. Venezia, avvenuto nel novembre 2002, si erano manifestati gravi problemi societari e gestionali, atteso che le quote erano state poste sotto sequestro giudiziario civile su ricorso del signor Claudio Carrano che ne rivendicava, dal precedente A.U. signor Maurizio Zamparini, la titolarità.

Con la conseguenza che egli si era trovato ad amministrare una Società sotto sequestro, con sindaci e custodi giudiziari nominati dal Tribunale, fatto, questo, che gli aveva impedito di sviluppare un pur minimo progetto societario.

Definita, nel settembre 2004, stragiudizialmente la controversia, la previsione di avviare un programma di potenziamento della società era stata, però, bloccata da una istanza di fallimento promossa dalla società Triestina Calcio per un vecchio debito risalente al 1994.

Ha osservato il ricorrente che, nel corso della fase pre-fallimentare, era emerso, all'esito della perizia (4.4.2005) redatta dal C.T.U. Dott. Giancarlo Tomasin, nominato dal Tribunale di Venezia, che la società, pur presentando problemi di liquidità comuni alla maggior parte delle società di calcio, non era in stato di decozione, oltre al giudizio positivo espresso sul bilancio societario al 30.6.2004, redatto dalla società di Revisione “Baker Tilly Consulaudit”.

Ha, altresì, rilevato, come riferito dal su citato C.T.U., che egli si era diligentemente attivato, nel marzo 2005, al fine di ottenere, dalla Agenzia delle Entrate, la rateizzazione degli oneri fiscali, il che avrebbe consentito una tranquilla sopravvivenza della A.C. Venezia 1907 S.r.l.

La situazione, però, è andata peggiorando con la cessione delle quote di cui era titolare il signor Luigi Gallo, avvenuta con rogito 13.4.2005.

A seguito di ciò era stato il signor Luigi Gallo ad amministrare la società, mentre all'odierno ricorrente, con delibera del C.d.A. 13.4.2005, erano stati assegnati esclusivamente compiti di gestione sportiva.

La situazione era, però, precipitata atteso che la polizza fideiussoria della Compagnia di Assicurazioni Generali, posta a garanzia dell'accordo raggiunto dal Gallo con l'Agenzia delle Entrate (pagamento della somma di € 16.000.000,00 rateizzata in 48 rate mensili a decorrere dal 2006), non era mai stata rilasciata, come emerso nel corso della procedura fallimentare.

A riprova della attività illecita posta in essere esclusivamente dal Gallo, il ricorrente ha richiamato e prodotto la Sentenza n. 1639/10 del G.I.P. del Tribunale di Venezia (28.9.2010), che lo ha prosciolto dalla accusa di essere stato un "sodale" e tanto meno un correo, ma anzi riconoscendo di essere stato, lui, vittima degli illeciti altrui.

Ha, infine, eccepito che fino alla sua permanenza con funzioni amministrative, la A.C. Venezia 1907 S.r.l. non versava in stato di insolvenza, mentre il Tribunale di Venezia ne aveva dichiarato il fallimento per quanto motivato in sentenza che ha prodotto in copia.

Ha, inoltre, eccepito, in diritto, il difetto di giurisdizione della C.D.N. come evidenziato dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I., la quale, con decisione n. 0489/2006, avente per oggetto un presunto illecito disciplinare sul risultato della gara di Campionato Genoa/Venezia, aveva enunciato che, a seguito della dichiarazione di fallimento della A.C. Venezia 1907 S.r.l., era venuto meno il suo tesseramento.

Concludendo ha, altresì, eccepito l'intervenuta prescrizione, per il decorso del termine di cui all'art. 21, comma 1, C.G.S., dolendosi, altresì, del fatto che nell'atto di deferimento non erano stati enunciati gli elementi e le circostanze attinenti alla violazione del disposto di cui all'art. 21, commi 2 e 3, N.O.I.F..

A supporto del suo assunto ha invocato il parere interpretativo del 28.6.2007 della Corte Federale secondo cui "la responsabilità dell'amministratore non discende automaticamente dalla carica ricoperta ma deve essere accertata applicando i comuni criteri in materia di onere della prova e valutando la condotta dei singoli incolpati sotto il profilo della influenza della stessa nella determinazione del dissesto della società".

Ha, quindi, concluso, in via preliminare, per l'annullamento della sanzione per intervenuta prescrizione, ovvero per la declaratoria di difetto di giurisdizione o per carenza dei presupposti di diritto.

Nel merito, ha richiesto il suo proscioglimento per l'acclarata infondatezza in fatto ed in diritto del provvedimento impugnato.

In subordine, in dipendenza della marginalità della responsabilità addebitatagli, ha richiesto la riduzione della sanzione irrogatagli.

A supporto degli argomenti difensivi ha prodotto i documenti da 1 a 5 calendati in calce al ricorso.

Alla seduta del 14.6.2011, fissata davanti alla C.G.F. - Sezioni Unite - è comparso il difensore del ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità.

E', pure, comparso il ricorrente il quale ha, seppure sinteticamente, ripercorso la sua esperienza di A.U. e A.D. della A.C. Venezia 1907 S.r.l., sottolineando di essere stato lui vittima del signor Luigi Gallo succedutogli nelle cariche a decorrere dal 13.4.2005, come evidenziato dalla probante documentazione allegata al ricorso.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.

Osserva, infatti, questa Corte, condividendo il parere interpretativo 28.6.2006 della Corte Federale ai sensi dell'art. 22, commi 2 e 3 N.O.I.F., secondo la quale, non essendovi motivo per

derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova, necessita siano preliminarmente accertati profili di colpa dell'amministratore al momento della dichiarazione di fallimento che abbiano avuto influenza nella determinazione del dissesto della società che può anche concernere la scorrettezza di comportamenti nella gestione della stessa.

Circostanze, queste, che non sono state acclamate ma al contrario risultano essere state contrastate dalla documentazione prodotta a supporto del ricorso.

La doglianza, sotto questo dirimente profilo, appare del tutto fondata, atteso che nell'atto di deferimento non è stato esplicitato, a carico del Dal Cin, alcun elemento di responsabilità nella gestione della società.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal signor Dal Cin Francesco e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €500,00 AL SIG. AMODIO ROBERTO, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA S.S. JUVE STABIA S.P.A.;**
- **AMMENDA DI €500,00 ALLA S.S. JUVE STABIA S.P.A., INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 6660/947PF-10-11/SP/BLP DEL 21.3.2011, DEGLI ARTT.1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO IV NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 86/CDN del 5.5.2011)**

A seguito del provvedimento di deferimento a carico del signor Roberto Amodio, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della S.S. Juve Stabia S.p.A. e della stessa società per rispondere, il primo della violazione di cui all'art. 1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 85, lett. c), paragrafo IV^o) N.O.I.F., per non avere utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, la seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S., per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante, la Commissione Disciplinare Nazionale, all'esito del procedimento, ritenuto che i fatti oggetto del deferimento risultavano provati in ragione degli accertamenti effettuati dalla società di revisione Deloitte e Touche, e peraltro non contestati dagli incolpati, con il Comunicato Ufficiale di cui in epigrafe, discostandosi dalle richieste formulate dalla Procura Federale, ha inflitto all'Amodio e alla S.S. Juve Stabia l'ammenda di €500,00 ciascuno.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Procuratore Federale che ritiene del tutto irragionevole e priva di carattere afflittivo la sanzione inflitta.

Secondo il ricorrente, posto che la disposizione violata (art. 85 N.O.I.F.) prevede che: "gli emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società al momento della iscrizione al campionato", è erroneo commisurare la sanzione alla entità del pagamento effettuato con strumento diverso da quello imposto dal sistema federale, come ha ritenuto la Commissione giudicante, atteso che la violazione disciplinare si identifica nella modalità del pagamento, a prescindere dall'importo pagato in maniera difforme.

Il ricorrente ha denunciato altresì la contraddittorietà della decisione impugnata con riferimento a fattispecie identiche in cui nella stessa riunione del 5.5.2011 la Commissione ha ritenuto congrua la sanzione di €7.000,00 posta a base del procedimento abbreviato ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S..

Pertanto in accoglimento dei motivi di ricorso, in parziale riforma della decisione impugnata ha chiesto di voler comminare a ciascun deferito la sanzione della ammenda di €7.000,00 o in

subordine quella ritenuta di giustizia in misura comunque superiore a quella già decisa in primo grado.

All'odierna riunione, il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l'accoglimento del ricorso, mentre la difesa dei soggetti deferiti ha chiesto il suo rigetto.

Il ricorso non merita l'accoglimento.

Osserva la Corte Federale che nell'esercizio dei poteri disciplinari degli organi della giustizia sportiva viene anzitutto in rilievo l'art. 16 C.G.S. secondo cui: "gli organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva".

Alla stregua di tali criteri, ritiene la Corte, diversamente dall'avviso della Procura Federale, che la Commissione Disciplinare Nazionale abbia fatto corretta applicazione dei principi che presiedono all'esercizio del potere sanzionatorio.

Nella fattispecie, ai fini della giusta strategia sanzionatoria, se per un verso occorre considerare l'esigenza sottesa alla disposizione violata e cioè il bene giuridico protetto, essenzialmente quella di assicurare la trasparenza e la tracciabilità dei pagamenti effettuati dalle società affiliate alla F.I.G.C. ai propri tesserati e dipendenti, nel contempo occorre commisurare la sanzione al fatto concreto, tenuto conto della sua gravità ed intensità lesiva.

Ed è proprio sotto tale profilo che occorre considerare come i pagamenti effettuati a due propri dipendenti di importo rispettivamente di €2.443,00 e di €182,00, mediante assegni circolari, ne consentono una sicura tracciabilità, seppur diversa da quella richiesta dall'ordinamento.

Pertanto nel valutare il complesso degli elementi acquisiti agli atti, ai fini di commisurare la sanzione alla concreta gravità del fatto ed al suo effettivo disvalore, considerato che nella condotta dell'Amodio non è ravvisabile un evidente atteggiamento di violenta contrapposizione all'ordinamento federale, tenuto conto altresì della condotta processuale dei soggetti deferiti, ritiene congrua la Corte di Giustizia Federale la sanzione determinata in primo grado.

Infine è appena il caso di osservare come appaiano prive di pregio le ulteriori argomentazioni della Procura Federale volte a censurare la contraddittorietà della decisione impugnata, con riferimento alle sanzioni irrogate in altre analoghe fattispecie.

A parte il rilievo che non sono stati offerti idonei e puntuali dati oggettivi al fine di poter eventualmente pervenire ad un giudizio comparativo delle condanne e della gravità dei fatti ascritti negli altri procedimenti, è dirimente in radice il fatto che l'applicazione di una sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 C.G.S. è un libera scelta delle parti, peraltro irretrattabile, in ordine alla quale l'organo giudicante può formulare soltanto un giudizio di congruità, ma non rimodulare la sanzione così come concordata, ravvisandone una eccessiva afflittività.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

5) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €500,00 AL SIG. TRAPANI RAFFAELE, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L.;**
- **AMMENDA DI €500,00 ALLA PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L., INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITE CON NOTA N. 6679/951PF-10-11/SP/BLP DEL 22.3.2011, DEGLI ARTT.1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO IV NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 86/CDN del 5.5.2011)**

A seguito del provvedimento di deferimento a carico del signor Raffaele Trapanese, Amministratore Unico e legale rappresentante della società Paganese Calcio 1926 e della stessa

società per rispondere, il primo della violazione di cui all'art. 1 comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 85, lett. c), paragrafo IV°) N.O.I.F., per non avere utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, la seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S., per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante, la Commissione Disciplinare Nazionale, all'esito del procedimento, ritenuto che i fatti oggetto del deferimento risultavano provati in ragione degli accertamenti effettuati dalla società di revisione Deloitte e Touche, e peraltro non contestati dagli incolpati, con il Comunicato Ufficiale di cui in epigrafe, discostandosi dalle richieste formulate dalla Procura Federale, ha inflitto al Trapani e alla società Paganese Calcio 1926 l'ammenda di €500,00 ciascuno.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Procuratore Federale che ritiene del tutto irragionevole e priva di carattere afflittivo la sanzione inflitta.

Secondo il ricorrente, posto che la disposizione violata (art. 85 N.O.I.F.) prevede che: "gli emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società al momento della iscrizione al campionato", è erroneo commisurare la sanzione alla entità del pagamento effettuato con strumento diverso da quello imposto dal sistema federale, come ha ritenuto la Commissione giudicante, atteso che la violazione disciplinare si identifica nella modalità del pagamento, a prescindere dall'importo pagato in maniera difforme.

Il ricorrente ha denunciato altresì la contraddittorietà della decisione impugnata con riferimento a fattispecie identiche in cui nella stessa riunione del 5.5.2011 la Commissione ha ritenuto congrua la sanzione di €7.000,00 posta a base del procedimento abbreviato ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS.

Pertanto in accoglimento dei motivi di ricorso, in parziale riforma della decisione impugnata ha chiesto di voler comminare a ciascun deferito la sanzione della ammenda di €7.000,00 o in subordine quella ritenuta di giustizia in misura comunque superiore a quella già decisa in primo grado.

All'odierna riunione, il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l'accoglimento del ricorso, mentre la difesa dei soggetti deferiti ha chiesto il suo rigetto.

Il ricorso non merita l'accoglimento.

Osserva la Corte Federale che nell'esercizio dei poteri disciplinari degli organi della giustizia sportiva viene anzitutto in rilievo l'art. 16 C.G.S. secondo cui: "gli organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva".

Alla stregua di tali criteri, ritiene la Corte, diversamente dall'avviso della Procura Federale, che la Commissione Disciplinare Nazionale abbia fatto corretta applicazione dei principi che presiedono all'esercizio del potere sanzionatorio.

Nella fattispecie, ai fini della giusta strategia sanzionatoria, se per un verso occorre considerare l'esigenza sottesa alla disposizione violata e cioè il bene giuridico protetto, essenzialmente quella di assicurare la trasparenza e la tracciabilità dei pagamenti effettuati dalle società affiliate alla F.I.G.C. ai propri tesserati e dipendenti, nel contempo occorre commisurare la sanzione al fatto concreto, tenuto conto della sua gravità ed intensità lesiva.

Ed è proprio sotto tale profilo che occorre considerare come il pagamento effettuato al tesserato Giovanni Volturo degli emolumenti relativi al mese di luglio 2010, mediante assegni circolari, ne consentono una sicura tracciabilità, seppur diversa da quella richiesta dall'ordinamento.

Pertanto nel valutare il complesso degli elementi acquisiti agli atti, ai fini di commisurare la sanzione alla concreta gravità del fatto ed al suo effettivo disvalore, considerato che nella condotta del Trapani non è ravvisabile un evidente atteggiamento di violenta contrapposizione all'ordinamento federale, tenuto conto altresì della condotta processuale dei soggetti deferiti, ritiene congrua la Corte Federale la sanzione determinata in primo grado.

Infine è appena il caso di osservare come appaiano prive di pregio le ulteriori argomentazioni della Procura Federale volte a censurare la contraddittorietà della decisione impugnata, con riferimento alle sanzioni irrogate in altre analoghe fattispecie.

A parte il rilievo che non sono stati offerti idonei e puntuali dati oggettivi al fine di poter eventualmente pervenire ad un giudizio comparativo delle condanne e della gravità dei fatti ascritti negli altri procedimenti, è dirimente in radice il fatto che l'applicazione di una sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 C.G.S. è un libera scelta delle parti, peraltro irretrattabile, in ordine alla quale l'organo giudicante può formulare soltanto un giudizio di congruità, ma non rimodulare la sanzione così come concordata, ravvisandone una eccessiva afflittività.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

6) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €1.000,00 AL SIG. VELTRONI GIORGIO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELL'U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.R.L.;**
- **AMMENDA DI €1.000,00 ALL'U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.R.L., INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 6654/946PF-10-11/SP/BLP DEL 21.3.2011, DEGLI ARTT.1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO IV NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 86/CDN del 5.5.2011)**

A seguito del provvedimento di deferimento a carico del signor Giorgio Veltroni Amministratore Unico e legale rappresentante dell'U.S. Alessandria Calcio 1912 e della stessa società per rispondere, il primo della violazione di cui all'art. 1 comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 85, lett. c), paragrafo 1°) N.O.I.F., per non avere utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, la seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S., per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante, la Commissione Disciplinare Nazionale, all'esito del procedimento, ritenuto che i fatti oggetto del deferimento risultavano provati in ragione degli accertamenti effettuati dalla società di revisione Deloitte e Touche, e peraltro non contestati dagli incolpati, con il Comunicato Ufficiale di cui in epigrafe, discostandosi dalle richieste formulate dalla Procura Federale, ha inflitto al Veltroni e alla U.S. Alessandria Calcio 1912 l'ammenda di €1.000,00 ciascuno.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Procuratore Federale che ritiene del tutto irragionevole e priva di carattere afflittivo la sanzione inflitta.

Secondo il ricorrente, posto che la disposizione violata (art. 85 N.O.I.F.) prevede che: "gli emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società al momento della iscrizione al campionato", è erroneo commisurare la sanzione alla entità del pagamento effettuato con strumento diverso da quello imposto dal sistema federale, come ha ritenuto la Commissione giudicante, atteso che la violazione disciplinare si identifica nella modalità del pagamento, a prescindere dall'importo pagato in maniera difforme.

Il ricorrente ha denunciato altresì la contraddittorietà della decisione impugnata con riferimento a fattispecie identiche in cui nella stessa riunione del 5.5.2011 la Commissione ha ritenuto congrua la sanzione di €7000,00 posta a base del procedimento abbreviato ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S..

Pertanto in accoglimento dei motivi di ricorso, in parziale riforma della decisione impugnata ha chiesto di voler comminare a ciascun deferito la sanzione della ammenda di €7000,00 o in

subordine quella ritenuta di giustizia in misura comunque superiore a quella già decisa in primo grado.

All'odierna riunione, il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l'accoglimento del ricorso, mentre la difesa dei soggetti deferiti ha chiesto il suo rigetto.

Il ricorso non merita l'accoglimento.

Osserva la Corte di Giustizia Federale che nell'esercizio dei poteri disciplinari degli organi della giustizia sportiva viene anzitutto in rilievo l'art. 16 C.G.S. secondo cui: "gli organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva".

Alla stregua di tali criteri, ritiene la Corte, diversamente dall'avviso della Procura Federale, che la Commissione Disciplinare Nazionale abbia fatto corretta applicazione dei principi che presiedono all'esercizio del potere sanzionatorio.

Nella fattispecie, ai fini della giusta strategia sanzionatoria, se per un verso occorre considerare l'esigenza sottesa alla disposizione violata e cioè il bene giuridico protetto, essenzialmente quella di assicurare la trasparenza e la tracciabilità dei pagamenti effettuati dalle società affiliate alla F.I.G.C. ai propri tesserati e dipendenti, nel contempo occorre commisurare la sanzione al fatto concreto, tenuto conto della sua gravità ed intensità lesiva.

Ed è proprio sotto tale profilo che occorre considerare come il pagamento effettuato al dipendente Stefano Toti degli emolumenti relativi al mese di settembre 2010, mediante assegni circolari, ne consentono una sicura tracciabilità, seppur diversa da quella richiesta dall'ordinamento.

Pertanto nel valutare il complesso degli elementi acquisiti agli atti, ai fini di commisurare la sanzione alla concreta gravità del fatto ed al suo effettivo disvalore, considerato che nella condotta del Veltroni non è ravvisabile un evidente atteggiamento di violenta contrapposizione all'ordinamento federale, tenuto conto altresì della condotta processuale dei soggetti deferiti, ritiene congrua la Corte Federale la sanzione determinata in primo grado.

Infine è appena il caso di osservare come appaiano prive di pregio le ulteriori argomentazioni della Procura Federale volte a censurare la contraddittorietà della decisione impugnata, con riferimento alle sanzioni irrogate in altre analoghe fattispecie.

A parte il rilievo che non sono stati offerti idonei e puntuali dati oggettivi al fine di poter eventualmente pervenire ad un giudizio comparativo delle condanne e della gravità dei fatti ascritti negli altri procedimenti, è dirimente in radice il fatto che l'applicazione di una sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 C.G.S. è un libera scelta delle parti, peraltro irretrattabile, in ordine alla quale l'organo giudicante può formulare soltanto un giudizio di congruità, ma non rimodulare la sanzione così come concordata, ravvisandone una eccessiva afflittività.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

7) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI:

• **AMMENDA DI € 500,00 AL SIG. CAPONE FERRUCCIO, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA POLISPORTIVA NUOVO CAMPOBASSO CALCIO S.R.L.;**

• **AMMENDA DI € 500,00 ALLA POLISPORTIVA NUOVO CAMPOBASSO CALCIO S.R.L.,**

INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 6747/963PF-10-11/SP/BLP DEL 23.3.2011, DEGLI ARTT.1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO IV NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 86/CDN del 5.5.2011)

A seguito del provvedimento di deferimento a carico del signor Ferruccio Capone Amministratore Unico e legale rappresentante della società Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio e della stessa società per rispondere, il primo della violazione di cui all'art. 1 comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 85, lett. c), paragrafo IV°) N.O.I.F., per non avere utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, la seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S., per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante, la Commissione Disciplinare Nazionale, all'esito del procedimento, ritenuto che i fatti oggetto del deferimento risultavano provati in ragione degli accertamenti effettuati dalla società di revisione Deloitte e Touche, e peraltro non contestati dagli incolpati, con il Comunicato Ufficiale di cui in epigrafe, discostandosi dalle richieste formulate dalla Procura Federale, ha inflitto al Capone e alla società Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio l'ammenda di €500,00 ciascuno.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Procuratore Federale che ritiene del tutto irragionevole e priva di carattere afflittivo la sanzione inflitta.

Secondo il ricorrente, posto che la disposizione violata (art. 85 N.O.I.F.) prevede che: "gli emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società al momento della iscrizione al campionato", è erroneo commisurare la sanzione alla entità del pagamento effettuato con strumento diverso da quello imposto dal sistema federale, come ha ritenuto la Commissione giudicante, atteso che la violazione disciplinare si identifica nella modalità del pagamento, a prescindere dall'importo pagato in maniera difforme.

Il ricorrente ha denunciato altresì la contraddittorietà della decisione impugnata con riferimento a fattispecie identiche in cui nella stessa riunione del 5.5.2011 la Commissione ha ritenuto congrua la sanzione di €7.000,00 posta a base del procedimento abbreviato ai sensi degli artt.23 e 24 C.G.S..

Pertanto in accoglimento dei motivi di ricorso, in parziale riforma della decisione impugnata ha chiesto di voler comminare a ciascun deferito la sanzione della ammenda di €7.000,00 o in subordine quella ritenuta di giustizia in misura comunque superiore a quella già decisa in primo grado.

All'odierna riunione, il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l'accoglimento del ricorso, mentre la difesa dei soggetti deferiti ha chiesto il suo rigetto.

Il ricorso non merita l'accoglimento.

Osserva la Corte Federale che nell'esercizio dei poteri disciplinari degli organi della giustizia sportiva viene anzitutto in rilievo l'art. 16 C.G.S. secondo cui: "gli organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva".

Alla stregua di tali criteri, ritiene la Corte, diversamente dall'avviso della Procura Federale, che la Commissione Disciplinare Nazionale abbia fatto corretta applicazione dei principi che presiedono all'esercizio del potere sanzionatorio.

Nella fattispecie, ai fini della giusta strategia sanzionatoria, se per un verso occorre considerare l'esigenza sottesa alla disposizione violata e cioè il bene giuridico protetto, essenzialmente quella di assicurare la trasparenza e la tracciabilità dei pagamenti effettuati dalle società affiliate alla F.I.G.C. ai propri tesserati e dipendenti, nel contempo occorre commisurare la sanzione al fatto concreto, tenuto conto della sua gravità ed intensità lesiva.

Ed è proprio sotto tale profilo che occorre considerare come il pagamento effettuato al tesserato Almir Murati degli emolumenti relativi ai mesi di agosto e settembre 2010, mediante assegni circolari, ne consentono una sicura tracciabilità, seppur diversa da quella richiesta dall'ordinamento.

Pertanto nel valutare il complesso degli elementi acquisiti agli atti, ai fini di commisurare la sanzione alla concreta gravità del fatto ed al suo effettivo disvalore, considerato che nella condotta del Capone non è ravvisabile un evidente atteggiamento di violenta contrapposizione all'ordinamento federale, tenuto conto altresì della condotta processuale dei soggetti deferiti, ritiene congrua la Corte di Giustizia Federale la sanzione determinata in primo grado.

Infine è appena il caso di osservare come appaiano prive di pregio le ulteriori argomentazioni della Procura Federale volte a censurare la contraddittorietà della decisione impugnata, con riferimento alle sanzioni irrogate in altre analoghe fattispecie.

A parte il rilievo che non sono stati offerti idonei e puntuali dati oggettivi al fine di poter eventualmente pervenire ad un giudizio comparativo delle condanne e della gravità dei fatti ascritti negli altri procedimenti, è dirimente in radice il fatto che l'applicazione di una sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 C.G.S. è un libera scelta delle parti, peraltro irretrattabile, in ordine alla quale l'organo giudicante può formulare soltanto un giudizio di congruità, ma non rimodulare la sanzione così come concordata, ravvisandone una eccessiva afflittività.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio

Publicato in Roma il 28 giugno 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete